

1542 settembre 30, Brescia.

Don Bartolomeo Durante, vicedomino della cattedrale di Brescia e rettore della chiesa di San Faustino a Quinzano, affitta a Giovanni Pietro *de Predarijs* di Quinzano i beni e i diritti della sua chiesa per i tre anni successivi, al canone di L. 650 *planet* in moneta, oltre a varie regalie; con capitolato in volgare.

Brescia - Archivio di Stato: Notarile Brescia, filza 861, notaio Rocco Bonino.

Ediz.: CASANOVA, 1993, pp. 114-119 (con traduzione e note).

(revis.: T.C., 12.2006)

¹ *Locatio Ecclesie Sanctorum faustinj et Iouitte de Quinzano*

In xpisti nomine 1542 Indictione 15 die vltimo mensis septembris In ciuitate Brixie in Domibus Ecclesie Sancti Michaelis secus dictam ecclesiam existentibus: Presentibus domino presbytero francisco de Inuerardis Mansonario in Ecclesia maiori Brixie Ioanne filio-quondam Pecinj de gratiolis de Pallazolo et Ibidem habitatore Testibus etcetera,

Reuerendus Dominus Bartholameus durantes vicedominus dicte Ecclesie Brixiensis Rector Ecclesie Sanctorum faustinj et Iouitte terre de quinzano Brixiensis diocesis et dicto nomine agens Titulo locationis Dedit et locauit Ioanni Petro de predarijs quondam² de quinzano predicto et Ibidem habitatorj presenti et conducenti pro se etcetera nominatim Possessionem bona et Iura quecumque dicte Ecclesie Sanctorum faustinj et Iouitte vbiuis sint et esse reperiuntur ad annos Tres continuos proxime futuros Inceptos In Festo Sancti Martinj proxime futuri ad Meliorandum et non deteriorandum et cum omnibus etcetera Cum Infrascriptis capitulis conditionibus conuentionibus et Pactis Videlicet³

[1] Primo che ditto fittauol debba dar bona et Idonea securta fra doy mesi continui proximi futuri qual se costituisca principalmente et per principal debitor et Insolidum cum ditto conduttore,

[2] Item sia obligato á pagar de fitto de dittj benj lire sey cento cinquanta de *planet*^{4 5} In doy terminj cio .e.⁶ la mita al maggio prossimo che viene et l'altra al natale sussequente: da esser pagatj In brescia alla habitation del patrone⁷ delle quatro parte le trey in oro et-il resto de bona moneta, et il fittabile habia tuttj li liuelli case terrenj oneri et honori de *sancto* faustino de quinzano,

[3] Item In Caso che fosse messe decime Imprestiti sussidij allj Ecclesiasticj per qualunque sorte si sia: sia tenuto il fittabile pagare esse Angarie In tempo del dono qual dono sia del pa-

¹ Il documento si compone di due distinte copie: la prima di 4 pp., contiene il testo integrale qui trascritto; la seconda, pure di 4 pp., ma tutta di mano diversa tranne le ultime 8 righe, contiene il solo capitolato in volgare. Sempre presso l'Archivio di Stato di Brescia (Notarile Brescia, filza 862), alla data 14 agosto 1545, esiste la proroga triennale dell'affitto dei beni al medesimo fattore Predari, sotto il titolo: «locatio domini Georgij duranti de bonis ecclesie Sanctorum faustini et Iouite de quinzano facta Ioanni petro de predarijs de quinzano». Vi si rimanda in tutto al capitolato del 1542, tranne per il prezzo annuale ridotto a L. 600 *planet*.

² Spazio bianco nel ms.

³ La divisione in paragrafi è nel ms; la numerazione è redazionale.

⁴ Segue «ciou .e.», cancellato.

⁵ Nel verbale del Grisonio si dichiara che il valore delle entrate del beneficio ammonta a 200 ducati, ossia circa L. 600 *planet* (cfr. parte 2^a). Del resto, al prezzo in denaro fissato in questo punto occorre aggiungere – come vedremo – i cospicui donativi obbligatori e le regalie, che aumentano considerevolmente per il beneficiario il valore della rendita dei beni affittati.

⁶ *Scil.*: “è”.

⁷ Don Bartolomeo Durante in Brescia abitava nella casa di famiglia presso San Zeno al Novarino, oggi San Zeno in Foro (cfr. GUERRINI, 1911, p. 93). Non è chiaro se la casa dove risiedeva Bartolomeo in Quinzano, presso la chiesa di San Rocco a oriente, come rileva Nassino (cfr. parte 1^a), appartenesse alla famiglia Durante oppure al patrimonio del beneficiario; in ogni caso doveva essere uno dei palazzi più eleganti del paese, se proprio in esso andò a soggiornare il vicario vescovile Grisonio in occasione della sua visita pastorale (cfr. parte 2^a).

trone et non pagando In termine sia tenuto || al danno che li potra Incorrere per questo conto et quello che sara pagato siagli fatto conto nel fitto nellj terminj predettj,⁸

[4] Item {sia obligato ditto fittabile dar}⁹ ognj anno á conto del fitto some quindecj de formen-
to bello á lire 4 la soma¹⁰ condotto á brescia á Casa del patrone, á spese del fittabile et il pa-
trone debba Auisare il fittabile per tutto il mese de agosto volendo esso formento,

[5] Item {in}ⁱ caso¹¹ chel tempestasse quod deus auertat,¹² per piu de lire ottanta chel danno sia
estimato per-doy amicj comunj et-glj sia fatto conto il danno nel fitto exceptuando le dettj lire
ottanta pretiando il vino lire cinque il carro formento lire trey soldj dex la soma: segala lire
doy soldj Quindesi la soma formentata lire trey la soma milio lire doy la soma. Il lino lire doy
la trentina¹³ et questo se Intenda tempestando per fin alla festa de sancto pietro et sia in facul-
ta il patrone di accettarla in drieto o vero fargli bonj il danno nel fitto auisando¹⁴ il patrone fra
termine de trey di doppo sara tempestato,

[6] Item In Caso venisse guerra et chel Campo dellj Inimicj venisse sul Bresciano appresso á
quintiano cinque milia possa In termino di otto dj renuntiare la possessione al patrone et non
aliter.

[7] Item sia obligato piantar megliara doy de onicj ognj anno Ducento piantonj de albara¹⁵ et
ducento de salice et remettere tutte le vite et glj arborj appresso che lj mancheranno ognj anno
á sue spese, ne possa tagliar arborj verdj dal piede sotto pena de vn ducatto per piede senza
licentia del patrone

[8] Item sia tenuto tener ben conzi et requatatj tuttj li Casamentj della possessione á sue spese:
et bisognandolj coppi legnammj ó feramentj debba Auissar il patrone et, acchadendolj danno
ó ruina per sua¹⁶ mancamento sia tenuto ad esso danno ||

[9] Item non possa fittar ad altrj la possessione ne in tutto ne in parte senza licentia dellj pa-
tronj et l-ultimo anno non possa seminar ne far seminar piu minuto et grosso di quello e.¹⁷ con-
sueto et debba lassiarla migliorata et non deteriorata in fin della locatione,

[10] Item sia obligato far magnar tuttj li fenj strammj veneno zoso della possessione et marzi-
re le paglie sulla possessione omnj exceptione remota.¹⁸

[11] Item sia tenuto pagar de regalie pesi dice de lino bello et ben fatto: et non essendo al
proposito delli patronj debba cromparlo ad ognj loro requisitione et dare vn porco de pesj do-
desi.¹⁹ Compensandolj il patrone lire trey per il crompar del porco piccolo ognj anno et para
sey caponj alla pasqua et doy torce de cera bianca da lire sey l-una ad ognj requisitione de
essi patronj ognj anno et ouj numero cinque cento parte al natale et parte alla pasqua,²⁰

[12] Item In fine della locatione debba pagare vno tazzone de argento bono per honorantia al
patrone de pretio de scutj Quindecj de oro,

[13] Item Achadendo spesj de allozamentj extraordinarij sia seruato quello seruar li altrj gen-
tilj hominj in essa terra de quinzano,

[14] Item achadendo brina in essj benj locatj sia seruato in questo lo capitolo della tempesta
suprascritto,

⁸ Vuol dire che, nel caso venissero imposte tassazioni straordinarie sui beni della prebenda, queste dovranno gravare per intero sul fittabile.

⁹ Nel margine, in sostituzione di «si vole», cancellato.

¹⁰ Segue «et sia», cancellato.

¹¹ Segue «de», cancellato.

¹² «che Dio ce ne liberi».

¹³ Di particolare interesse questa lista di generi da rimborsare in caso di tempesta: sono le coltivazioni praticate nei terreni del beneficio di San Faustino, e probabilmente nella generalità delle campagne quinzanesi nella prima metà del secolo XVI. Il *carro* è misura di capacità dei liquidi, equivalente a poco meno di 597 litri; la *soma* è misura per le granaglie, e corrisponde a circa 146 litri.

¹⁴ Corretto da: «auisandole».

¹⁵ *Albera* o *albara* è ancora nel dialetto moderno il nome del pioppo, mentre *onés* (italianizzato in *onice*) corrisponde all'ontano.

¹⁶ *Scil.*: «suo».

¹⁷ *Scil.*: «è».

¹⁸ «senza alcuna eccezione».

¹⁹ Poco più di 8 chili.

²⁰ Anche queste regalie annuali rivelano il genere di allevamenti che si usavano all'epoca nel territorio di Quinzano, come del resto in gran parte della bassa pianura.

Quam quidem locationem Capitula conuentiones et omnia In hoc Instrumento contenta predicti contrahentes agentes utsupra sibj ipsis ad Inuicem et vicissim sua suis tantum semper et congrua congruis debita referrendo firmam ratam et gratam ac firma rata et grata habere tenere attendere et obseruare promiserunt. sub expressa obligatione refectionis omnium et singulorum damnorum expensarum et Interesse litem et extra litem Incurrendam vnj ipsius partium culpa vel alterius defectu propositis non sic seruatis et eorum causa et occasione || obligare se personaliter et omnia sua bona presentia et futura pignorj que bona constituit vna pars tenere et possidere precario nomine alterius et econuerso. Renuntiando omnj et cuicumque exactionj et Iurj ac legum auxilio Incontrarium. operantium.

In xpisti nomine 1542 Indictione 15 die quinto octobris. in pallatio nouo vbi pro communi brixie Iura redduntur sito in contrata platee magne dicte ciuitatis Presentibus ser alexandro de lanis²¹ notario Ciue et habitatore brixie. Martino de Pesoro de nauis et Ibidem habitatore testibus etcetera.

prefatus conductor et dominus Georgius durantes frater et Interuentus nomine suprascripti Reuerendi domini bartholomei rectoris et locatoris utsupra volentes melius declarare et limitare²² suprascriptum capitulum²³ Pruine in suprascripta locatione contentum dixerunt declarauerunt et voluerunt quod prefatus Dominus locator Teneatur stare periculo dicte pruine per totum festum Sancti Georgij ||

* * *

TRADUZIONE DELLE PARTI IN LATINO

Affitto per conto della chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Quinzano

Nel nome di Cristo. 1542, indizione XV, ultimo giorno di settembre; nella città di Brescia, nelle case della chiesa di San Michele, adiacenti alla chiesa stessa. Presenti il prete don Francesco Inverardi mansionario nella chiesa cattedrale di Brescia, e Giovanni figlio del fu Pecino Grazioli di Palazzolo ivi abitante, testimoni ecc.

Il reverendo don Bartolomeo Durante, vicedomino della cattedrale di Brescia e rettore della chiesa dei Santi Faustino e Giovita del paese di Quinzano, diocesi di Brescia, e agente in quella veste, a titolo di locazione ha dato e affittato a Giovanni Pietro Predari, del fu ..., di Quinzano e ivi abitante, presente e stipulante per sé ecc., uno per uno tutti i possedimenti, beni e diritti della chiesa dei Santi Faustino e Giovita, dovunque siano e si trovino, per tre anni consecutivi prossimi futuri, incominciando dalla festa di San Martino prossima futura (11 novembre), per migliorarli e non peggiorarli ecc. Con i capitoli, condizioni, ragioni e patti che seguono. [...]

Questa locazione, i capitoli, le convenzioni e tutto quanto è contenuto nel presente strumento i predetti contraenti agenti come sopra, attribuendo ciascuno all'altro reciprocamente i rispettivi beni e doveri, hanno promesso di considerarli validi a tutti gli effetti e osservarli scrupolosamente, sotto l'espresso obbligo di rifondere tutti e singoli i danni, e di incorrere in causa legale per colpa di una delle parti o mancanza dell'altra, qualora non vengano osservati i propositi di cui sopra e a causa di essi, e di obbligare in pegno la propria persona e tutti i propri beni presenti e futuri, i quali beni una delle parti ha riconosciuto di possedere a titolo precario per conto dell'altra, e parimenti rinunciando a qualunque genere di esazione e diritto, e al soccorso delle leggi che stabiliscono il contrario.

Nel nome di Cristo. 1542, indizione XV, 5 ottobre, nel Palazzo nuovo dove si rende giustizia per il Comune di Brescia, in contrada della Piazza grande della città. Presenti ser Alessandro Lana notaio cittadino e abitante in Brescia, e Martino Pesoro di Nave ivi residente, testimoni ecc.

Il predetto conduttore e il signor Giorgio Durante fratello e intervenuto a nome del soprascritto reverendo don Bartolomeo rettore e locatore come sopra, volendo meglio definire e circoscrivere il soprascritto capitolo della brina contenuto nella locazione, hanno detto dichiarato e voluto che il predetto signor locatore sia tenuto a considerare il pericolo della brina fino alla festa di San Giorgio (23 aprile).

²¹ Segue «et Martin», cancellato.

²² Segue «sp», cancellato.

²³ Segue «Ind», cancellato.